



COMUNE DI BALANGERO

CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

ORDINANZA

N. 68/66 DEL 06/10/2026

OGGETTO:

ORDINANZA N.52/50 DEL 10.07.2026 DI DISCIPLINA TEMPORANEA DELLA VIABILITA' CON CHIUSURA TOTALE DELLA VIA ALPI GRAIE TRA L'INTERSEZIONE CON LA VIA SAN VITTORE E LA SP26 PER POSA TUBAZIONE E ALLACCI GAS METANO PER CONTO ITALGAS SPA DALLE ORE 00:00 DEL 20 LUGLIO ALLE ORE 24:00 DEL 5 SETTEMBRE 2026 - PROROGA DEI TERMINI N.2

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE

Vista la richiesta di modifica temporanea della viabilità di cui al prot. n. 7684 del 07.07.2026, da parte dell'impresa ASTONE SPA con sede legale a Ucria (ME) in c.da Vasile n. 2, per effettuare lavori di posa di tubazione e allacci gas metano per conto di ITALGAS SPA in via Alpi Graie dalle ore 00:00 del 20 luglio alle ore 24:00 del 5 settembre 2026;

Considerato che il succitato tratto viario interessato dai lavori è strada comunale;

Considerato che l'area succitata è di pubblico utilizzo e pertanto soggetta a regolamentazione comunale;

Richiamata l'ordinanza n. 52/50 del 10 luglio 2026, con la quale è stato istituito dalle ore 00:00 del 20 luglio alle ore 24:00 del 5 settembre 2026, e per il solo tempo necessario per la realizzazione dei lavori in epigrafe, del divieto di transito e di sosta con rimozione forzata in via Alpi Graie tra l'intersezione con via San Vittore e l'intersezione con la Sp26, compreso il tratto ciclabile;

Richiamata l'ordinanza n. 61/59 dell'8 settembre 2026, con la quale è stato prorogato fino alle ore 24:00 del 10 ottobre 2026, e per il solo tempo necessario per la realizzazione dei lavori in epigrafe, del divieto di transito e di sosta con rimozione forzata in via Alpi Graie tra l'intersezione con via San Vittore e l'intersezione con la Sp26, compreso il tratto ciclabile;

Vista la richiesta acquisita al protocollo comunale n. 10932 del 06.10.2026, con la quale la ditta Astone Costruzioni Generali S.p.A. ha rappresentato la necessità di continuare i lavori nella predetta area e ha richiesto una proroga fino al 6 novembre 2026;

Ritenuto necessario accogliere la predetta richiesta e prorogare il termine di efficacia dell'ordinanza n. 52/50 del 10 luglio 2026 al fine di consentire il completamento dei lavori;

Visti gli artt. 6 e 7 del vigente Codice della Strada D.lgs. 30.04.1992 n. 285 e ss.mm.ii., nonché le norme contenute nel Regolamento di Attuazione (D.P.R. 16.12.1992 n. 495 e ss.mm.ii);

Visto l'art. 6 della Legge 127/97 e l'art. 2 legge 191/98 sulle competenze dei dirigenti in merito all'emanazione degli atti amministrativi delle pubbliche amministrazioni;

Sentita a riguardo l'Amministrazione Comunale di Balangero;

Visto il D. L.vo n. 267/2000;

Visto lo Statuto C. le;

ORDINA

per le motivazioni indicate in premessa, **di prorogare sino alle ore 24.00 del 6 novembre 2026** l'efficacia dell'ordinanza n. 52/50 del 10 luglio 2026 successivamente prorogata fino alle ore 24:00 del 10 ottobre mediante ordinanza n. 61/59 dell'8 settembre 2026 , confermando, per il solo tempo necessario, **il divieto di transito e di sosta con rimozione forzata in via Alpi Graie tra l'intersezione con via San Vittore e l'intersezione con la Sp26, compreso il tratto ciclabile.**

La proroga è subordinata al rispetto delle seguenti prescrizioni:

1. che siano adottate tutte le misure idonee a garantire la sicurezza degli utenti deboli della strada quali pedoni, ciclisti, per i quali va data indicazione di passaggio obbligatorio alternativo;
2. che venga inibito il transito ai mezzi non addetti ai lavori nelle aree e per i tempi interessati dai lavori medesimi, per consentirne la realizzazione in sicurezza;
3. che sia costantemente garantito il transito ai mezzi di soccorso e di polizia in servizio urgente e d'istituto;
4. che venga consentito l'accesso pedonale e, ove possibile, veicolare alle abitazioni ed alle attività siti negli immobili in via Alpi Graie, prospicienti l'area occupata per i lavori, compatibilmente con le necessità inerenti agli stessi, con le esigenze tecniche correlate e nel rispetto di adeguate condizioni di sicurezza, sotto la responsabilità dell'esecutore;
5. che sia apposta apposita segnaletica stradale di divieto di transito e di sosta con rimozione forzata nel tratto di strada interessato dai lavori;
6. che sia apposta apposita segnaletica stradale di preavviso di strada chiusa al transito già nelle intersezioni precedenti al tratto di strada interessato dai lavori;
7. spetta all'interessato rendere edotta l'utenza della strada con idonea segnaletica da apporsi almeno 48 ore prima dell'inizio dei lavori, da mantenersi in efficienza sino al loro termine in conformità a quanto previsto dal C.d.S. e suo Regolamento di Esecuzione nonché dal D.M. Ministero Infrastrutture e dei Trasporti del 10/07/02;
8. che il ripristino provvisorio e definitivo della pavimentazione stradale venga eseguito a perfetta regola d'arte secondo le indicazioni impartite dal Comune di Balangero, il quale si riserva di richiedere la bitumatura definitiva per tutta la larghezza stradale del tratto interessato al ricorrere delle condizioni; il ripristino minimo dovrà avere comunque una larghezza non inferiore a 3 volte la profondità dello scavo effettuato;
9. che qualora i lavori non vengano effettuati e/o completati entro il periodo di validità della presente ordinanza, l'impresa ASTONE SPA provveda a formulare nuova istanza di regolamentazione della viabilità al Comune di Balangero per le valutazioni di competenza;

Restano ferme tutte le ulteriori disposizioni, condizioni e prescrizioni contenute nell'ordinanza n. 52/50 del 10 luglio 2026, in quanto compatibili con il presente provvedimento.

AVVERTE

Che nei confronti di eventuali trasgressori si procederà nei termini previsti dalle vigenti norme in materia;

INFORMA

Avverso la presente ordinanza può essere proposto ricorso, nel termine di giorni sessanta dalla data di pubblicazione:

- al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;
- in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo 285/1992, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento di applicazione e di esecuzione, emanato con D.P.R. n. 495/1992;
- al Presidente della Repubblica entro 120 giorni.

Il locale Servizio di Polizia Municipale e gli altri Agenti della Forza Pubblica sono incaricati della vigilanza sull'esatta osservanza della presente ordinanza.

Copia della presente ordinanza è pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune e notificata al soggetto richiedente.

Copia della presente ordinanza viene trasmessa alla Polizia Municipale ed alla locale Stazione dei Carabinieri di Mathi per la vigilanza sull'esatta osservanza di quanto in essa contenuto.

fp

*Visto / Settore Tecnico
Bellino Geom. Gianfranco*

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
DI POLIZIA MUNICIPALE
Franco dott. ROMEO
*firmato digitalmente***